

**Parere di regolarità tecnica:**

- favorevole  
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari contabili e personale  
 Controllo delle attività estrattive  
 Interventi nel Parco  
 Pianificazione territoriale  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Parere di regolarità contabile:**

- favorevole  
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Affari contabili e personale

**Acquisizione in economia** (affidamento diretto)  
si attesta:

- la congruità del prezzo

Il Responsabile dell'Ufficio  
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

**Responsabile del procedimento / RUP:**

(firma solo se persona diversa dal Responsabile del  
parere di regolarità tecnica)

- si autorizza l'impegno economico sul budget,  
eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000
- si autorizza l'impegno economico sul budget,  
eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000,  
fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile  
l'importo di € 0.000,00 sul conto 000000

Il Direttore



**Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Direttore-Attività di Parco**

**Determinazione dirigenziale**

**n. 14 del 15 febbraio 2020**

**oggetto:** *Approvazione del Protocollo d'intesa per la formalizzazione della concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Fabbriche di Vergemoli dell'immobile di proprietà dell'Ente Parco in località S. Luigi, in adempimento alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 23 del 22 dicembre 2016*

**Bilancio preventivo 2021:**

- esercizio provvisorio     schema approvato     adottato

**Piano esecutivo di gestione 2021:**

- esercizio provvisorio     schema approvato     approvato

conto/sottoconto 000000	€	0,00	bilancio 2021
conto/sottoconto 000000	€	0,00	bilancio 2021
conto/sottoconto 000000	€	0,00	bilancio 2021
conto/sottoconto 000000	€	0,00	bilancio 2021

**totale** € **0,00**

**Verifica su centrali di committenza on line:**

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema "start" Regione Toscana

- si propone il ricorso allo strumento di acquisto di .....

oppure, si attesta:

- l'assenza di questa tipologia di beni o servizi
- la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse da quelle necessarie per l'ente [oppure: con condizioni di adesione che non soddisfano le esigenze dell'ente]
- la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara

Il Responsabile del procedimento / RUP

CIG:

- impegno economico sul budget > € 5.000  
 incarico di collaborazione autonoma

**Pubblicazione:**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio on line del sito del Parco ([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)), dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.**

## Il Direttore

**Viste** le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

**Visto** lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018 relativo alla nomina del Direttore dell'Ente Parco;

**Visto** il *Regolamento sull'Organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017;

**Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 15 che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e stabilisce che essi debbano essere sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed integr., pena la nullità degli stessi;

**Vista** la deliberazione del Consiglio direttivo n. 23 del 22 dicembre 2016, dal titolo "*Immobile di proprietà del Parco in località San Luigi – autorizzazione alla stipula di contratto di comodato d'uso gratuito con il comune di Fabbriche di Vergemoli*" con la quale, per le motivazioni meglio dettagliate nel predetto provvedimento, si provvedeva a:

1. autorizzare, in accoglimento della richiesta formulata dal Comune di Fabbriche di Vergemoli, la concessione in comodato d'uso gratuito all'ente locale medesimo dell'immobile sito in località San Luigi di proprietà dell'Ente Parco delle Alpi Apuane, da destinare a sede della "Tana del Lupo" nell'ambito del progetto comunale "La Valle del Lupo";
2. autorizzare, conseguentemente, il Direttore del Parco, alla predisposizione e sottoscrizione del suddetto atto di comodato d'uso gratuito, in quanto soggetto legittimato alla sottoscrizione nell'interesse dell'Ente, in conformità all'art. 16, comma 4, lettera c) del vigente Statuto e all'art. 14, comma 1, lettera d) del vigente *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco*;
3. stabilire che il suddetto atto avrà carattere gratuito e durata di sei anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando l'obbligo per il comodatario di accollarsi il pagamento di tutte le spese di gestione dell'edificio comprese le utenze e l'ordinaria manutenzione;
4. riservarsi, comunque, la possibilità di risolvere *ad nutum* l'atto medesimo in qualsiasi momento, previo adeguato preavviso, qualora per esigenze connesse ai propri fini istituzionali, ritenesse di usufruire del bene in oggetto;

**Considerato** che gli scambi di corrispondenza avviati per addivenire alla stesura definitiva di un testo condiviso, per mero errore, non avevano a suo tempo portato alla sottoscrizione dell'atto in parola;

**Considerata** pertanto la necessità di provvedere alla regolazione del rapporto mediante la formalizzazione di specifico protocollo d'intesa con il quale, oltre a disciplinare la concessione in comodato dell'immobile dal 1 gennaio 2017, si regolamentino le attività di interesse comune nell'ambito del progetto "La Valle del Lupo";

**Preso atto** dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi nel frontespizio della presente determinazione dirigenziale;

## determina

- a) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, da sottoscrivere tra l'Ente Parco e il Comune di Fabbriche di Vergemoli, per la formalizzazione della concessione in comodato d'uso dell'immobile contraddistinto in catasto urbano, sezione B, al foglio 1, particella 3586, Cat. C2 di metri 70, sito in località San Luigi nel Comune di Fabbriche di Vergemoli, di proprietà dell'Ente Parco, da destinare a

sede della “Tana del Lupo” nell’ambito del progetto comunale “La Valle del Lupo”, così come stabilito dal Consiglio direttivo nella deliberazione n. 23 del 22 dicembre 2016, secondo il testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

- b) di stabilire che la sottoscrizione dell’atto, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e succ. mod. ed integr., avvenga con firma digitale, così come previsto dal D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr., pena la nullità dello stesso;
- c) di dare mandato all’U.O. “Affari contabili e personale” di seguire le fasi successive per addivenire alla stipulazione del Protocollo in parola;
- d) di quantificare in complessivi € 1.000,00 il rimborso dovuto dal Comune di Fabbriche di Vergemoli per le spese di energia elettrica sostenute dall’Ente Parco per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto.

**Il Direttore**  
***dott. Antonio Bartelletti***

---

AB/dc file: det\_dir\_014\_21.doc

**ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**

**Protocollo d'intesa per la concessione in comodato d'uso gratuito di un immobile di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sito nel Comune di Fabbriche di Vergemoli – località San Luigi**

\*\*\*

il **Parco Regionale delle Alpi Apuane** con sede legale in Stazzema, Piazza Europa, n. 1 - Pontestazzemese (LU), e domiciliazione c/o la Casa del Capitano Fortezza di Mont'Alfonso - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) C.F. n. 94001820466, nella persona del Direttore dell'Ente Parco Dott. Antonio Bartelletti, nato a Seravezza (Lu) il 08/10/1957, C.F. BRTNTN57R08I622S, domiciliato per la carica c/o gli Uffici dell'Ente Parco, Casa del Capitano Fortezza di Mont'Alfonso - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

E

Il **Comune di Fabbriche di Vergemoli** con sede in Località Campaccio, 2, 55020 Fabbriche di Vergemoli (Lucca), C.F. n. 02335530461, nella persona del Sindaco Michele Giannini, nato a Castelnuovo di Garfagnana, C.F. GNNMHL73R07C236C, domiciliato per la carica c/o il Comune di Fabbriche di Vergemoli, Località Campaccio, 1

**PREMESSO CHE:**

- l'Ente Parco ha tra le proprie finalità statutarie la promozione di azioni di tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali ed il restauro dell'ambiente naturale e storico; il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale tramite una gestione unitaria particolare e continua per garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei beni protetti;

- l’Ente Parco è proprietario di un immobile sito nel Comune di Fabbriche di Vergemoli – località San Luigi – completamente ristrutturato con finanziamenti comunitari e destinato inizialmente come “Punto attrezzato” per attività di escursionismo;
- con determinazione dirigenziale del Direttore n. 95 del 23 giugno 2016, si approvava un bando pubblico per l’assegnazione in locazione dell’immobile, in considerazione dell’assenza di ulteriori richieste di utilizzo a fini sociali di tale immobile da parte di terzi e verificata nel corso degli anni l’impossibilità dell’Ente Parco di gestire direttamente lo stesso per mancanza di risorse economiche e per problemi logistici;
- il succitato bando di locazione è andato deserto per mancanza di domande alla scadenza dello stesso;
- è giunta all’Ente Parco la nota n. 3360 del 15 luglio 2016 – assunta a protocollo dello stesso ente n. 2786 del 18 luglio 2016 – con cui il Comune di Fabbriche di Vergemoli ha manifestato il suo interesse a prendere in comodato d’uso gratuito l’edificio in parola, accollandosi tutte le spese di gestione della struttura, al fine di utilizzarlo quale sede del progetto “La Valle del Lupo” sviluppato in collaborazione con l’Ente Parco;
- la delibera del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 23 del 22 dicembre 2016, ha autorizzato, in accoglimento della richiesta formulata dal Comune di Fabbriche di Vergemoli, la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune medesimo dell’immobile sito in località S.Luigi di proprietà dell’Ente Parco delle Alpi Apuane, da destinare a sede della “Tana del Lupo” nell’ambito del progetto comunale “La Valle del Lupo”;
- la sopracitata deliberazione il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ha autorizzato, conseguentemente, il Direttore dell’Ente Parco, alla predisposizione e sottoscrizione dell’atto di comodato d’uso gratuito, in quanto soggetto legittimato alla sottoscrizione nell’interesse dell’Ente, in conformità all’art. 16, comma 4, lettera c) del vigente Statuto e succ. mod. ed

integr ;

- gli scambi di corrispondenza a suo tempo intercorsi tra gli enti, per mero errore, non si erano tradotti nella sottoscrizione di alcun accordo che regolasse la concessione in comodato d’uso dell’immobile;
- non determinazione del Direttore- Attività di Parco n..... del..... si è provveduto all’ approvazione del presente protocollo;
- con ..... il Comune di Fabbrice di Vergemoli si provveduto all’approvazione del presente protocollo;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Oggetto**

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, come sopra rappresentato (da ora in avanti denominato “**Parco**”), concede in comodato gratuito al Comune di Fabbriche di Vergemoli (da ora in avanti denominato “**Comune**”) – che accetta – l’immobile sito in località San Luigi di proprietà del Parco, individuato catastalmente al Foglio 2, Mappale 3586, Frazione Vallico Sopra, località S. Luigi s.n.c., piano T di mq. 70.

**Articolo 2 – Utilizzo dei locali**

Il Comune si impegna a destinare l’edificio ricevuto esclusivamente a sede della “Tana del Lupo” nell’ambito del progetto comunale “La Valle del Lupo”; la diversa destinazione d’uso comporterà la rescissione immediata del presente atto.

Il Comune si impegna a non apportare alcuna modifica non autorizzata all’immobile stesso né cederlo, tutto o in parte, a terzi a qualsiasi titolo, salvo preventiva autorizzazione del Parco. In mancanza si avrà l’automatica risoluzione del presente atto. Il Comune riconosce che l’immobile è idoneo all’uso cui è destinato e si obbliga al pagamento di tutte le spese di gestione dell’edificio comprese le utenze e l’ordinaria manutenzione. Resta a carico del Parco la manutenzione straordinaria dell’intero immobile.

### **Articolo 3 – Impegni del Comune e responsabilità**

In applicazione del comma 1 dell'articolo 1804 del Codice Civile, il Comune sarà custode degli spazi comodati e si obbliga a conservarli, con la ordinaria diligenza del padre di famiglia, per riconsegnarli al Parco alla cessazione effettiva del presente protocollo d'intesa, in buono stato di conservazione e di manutenzione, fatto salvo il normale degrado prodotto dall'uso. Il Comune si obbliga ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile comodato.

Il Comune si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale e amministrativa circa l'utilizzo dei locali medesimi.

Il Comune, di fronte al Parco, la piena responsabilità di tutti i danni arrecati ai locali e alle strutture in esso contenute anche da parte di terzi, nel corso dell'attività svolta nell'ambito degli stessi, e si obbliga a rispondere dei danni ed ad eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione.

Il Parco è ritenuto indenne da ogni responsabilità derivante da comportamenti tenuti dai terzi, che possano risultare dannosi per altri soggetti. Il Comune si impegna al riguardo a sollevare il Parco da ogni responsabilità.

Il Comune assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da esso designate per lo svolgimento delle attività connesse ai servizi svolti sia negli spazi assegnati che al di fuori degli stessi e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato che sia causa di danno alla funzionalità dei locali e delle attrezzature in essi contenute.

Al Comune è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando il Parco per qualsiasi fatto avvenuto negli spazi concessi durante e dopo

l'erogazione dei servizi da parte del Comune medesimo e per danni a cose o persone in dipendenza dell'utilizzo degli spazi medesimi anche da parte dell'utenza.

Il Comune è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.

Al Comune è fatto obbligo, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della sicurezza e della salute di lavoratori durante il lavoro" D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 4 – Durata del protocollo d'intesa**

Il presente protocollo d'intesa avrà una durata di anni sei a partire dal 1 gennaio 2017 e potrà essere rinnovato entro la scadenza per pari durata mediante scambio di corrispondenza, salvo revoca anticipata che potrà essere disposta in qualsiasi momento da parte del Parco, con decorrenza dalla data di stipula del protocollo d'intesa di comodato. Il protocollo d'intesa non è tacitamente rinnovabile, salva in ogni caso la facoltà delle parti di comunicare all'altra parte, motivata disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno un anno rispetto alla data di scadenza del protocollo d'intesa stesso.

In applicazione del comma 1 dell'articolo 1809 del Codice Civile, alla data dell'effettiva scadenza del presente protocollo d'intesa o alla semplice richiesta da parte del Parco, il Comune provvederà senza indugio a riconsegnare al Parco gli spazi assegnati.

Le parti espressamente convengono che il Parco avrà facoltà, in ogni caso, di esigere dal Comune la riconsegna immediata dell'immobile in caso di necessità, anche prima della scadenza del termine convenuto.

Il Parco infine può revocare la concessione qualora il Comune non rispetti gli obblighi assunti con il presente protocollo d'intesa o svolga il servizio non in piena conformità con la normativa vigente o in modo da creare danno per il Parco o pericolo per la salute pubblica.

#### **Articolo 5 – Modifiche al protocollo d'intesa**

Qualunque eventuale modifica al presente protocollo d'intesa sarà valida solo se risultante da atto scritto e debitamente sottoscritto dalle parti e potrà essere approvata solo per iscritto.

#### **Articolo 6 – Spese di protocollo d'intesa**

Le spese relative al presente protocollo d'intesa e sue consequenziali si intendono a carico del Comune.

#### **Articolo 7 – Controversie**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente protocollo d'intesa potrà essere risolta in via amministrativa. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente protocollo d'intesa si applicheranno le norme del Codice Civile, in particolare dall'articolo 1803 all'articolo 1812, e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Il protocollo è sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., pena la nullità dello stesso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La data di sottoscrizione coincide con quella dell'ultima sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Ente Parco Regionale Alpi Apuane

Il Direttore Dott. Antonio Bartelletti

---

Per il Comune Fabbriche di Vergemoli

Il Sindaco Michele Giannini

---